

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Nazionale	
Protocollo n. 2023/2005	data 13 SET. 2005
corrispondenza in arrivo	



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06 68852066 - Fax 06 68897350

Ufficio III - Reparto II -

Prot. n. 2/9/05

Pos 2/13.9/Q

Roma  
13/09/05

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
- Via di Santa Maria dell'Anima, 10  
(00186) Roma

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI  
- Via Donatello, 75  
(00196) Roma

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
BIOLOGI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA  
- Via Arenula, 71  
(00187) Roma

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
NAZIONALE DEI BIOLOGI  
- Via Icilio, 7 (Angolo Via S. Anselmo)  
(00153) Roma

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
CHIMICI  
- Piazza San Bernardo 106  
(00187) Roma

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI  
Via Po n.102  
(00189) Roma

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI  
INGEGNERI  
- Via IV Novembre, 114  
(00187) Roma

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
GEOLOGI  
- Via Vittoria Colonna, 40  
(00195) Roma

AL CONSIGLIO NAZIONALE  
ASSISTENTI SOCIALI  
- Via Ippolito Nievo, 61  
(00153) Roma

**Oggetto:** Risposta a quesiti relativi al D.P.R. 8 luglio 2005 n.169 recante Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

Sono stati prospettati a questo Ufficio una serie di quesiti interpretativi successivamente alla pubblicazione del Regolamento in oggetto come di seguito riportati.

E' stata prospettata in primo luogo la questione della interpretazione della espressione "...autenticata nei modi di legge..." di cui all' art.3, comma 7 del Regolamento che prevede la possibilità di votazione mediante lettera raccomandata.

Come noto le norme relative alle modalità di autentica della firma nella votazione a mezzo lettera raccomandata in genere si limitavano ad attribuire il potere di autentica ad un numero estremamente esiguo di soggetti qualificati, quali il Sindaco, o un suo delegato, il Notaio o il Conciliatore.

Il Regolamento in oggetto ha previsto in via generale, col solo limite della esclusione delle elezioni che riguardino gli Ordini con articolazioni provinciali, la possibilità di votazione a mezzo di raccomandata stabilendo che essa avviene con la trasmissione della scheda elettorale attraverso busta chiusa sulla quale è apposta la firma del votante "autenticata nei modi di legge".

Il significato e il valore della espressione testè menzionata altro non è se non quello di richiamare il D.P.R. 28 luglio 200 n. 445, norma attualmente regolatrice della materia, nella parte in cui disciplina la attività di legalizzazione della firma da parte di un pubblico ufficiale (art. 30 e segg.).

La autenticazione della firma del votante sulla busta chiusa che contiene la espressione del voto può infatti considerarsi attività equipollente a quella svolta presso il seggio elettorale dai componenti il seggio stesso che accertano la identità del votante : come per quest' ultima, sarà pertanto necessario la identificazione del soggetto attraverso o il riconoscimento personale o la ricognizione del documento personale esibito, seguita dalla documentazione della attività svolta da parte di un soggetto qualificato ed indicato dal legislatore.

La mera eventualità che il diritto di voto sia esercitato per corrispondenza non incide sulla dovutezza di detta attività di riconoscimento ed identificazione del votante che comunque non potrà mancare considerata la natura personalissima e non delegabile del diritto stesso: esso può essere esercitato anche mediante corrispondenza, ma solo a condizione che intervenga una attività equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio, attività la cui finalità è evidentemente la tutela dello stesso diritto.

Non sembrerebbe da porsi in dubbio che la norma che viene in rilievo in materia di individuazione dei soggetti competenti sia l'art.14 della legge 53/1990, norma tuttora vigente che menziona, tra i soggetti competenti alla legalizzazione, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria di Corte d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Presidenti delle province, Sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, e altre categorie con un ventaglio di possibilità ben più ampio rispetto alle originarie previsioni delle norme dei singoli ordinamenti professionali.

E' stato posto ulteriore quesito relativa all'interpretazione dell'art.3, 1° comma, nella parte in cui si legge che la prima votazione deve tenersi "il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima".

Al riguardo deve ritenersi preferibile l'interpretazione in base alla quale la locuzione evidenziata fa coincidere la scadenza del termine che cada nel giorno festivo con il primo giorno successivo feriale.

Il Direttore Generale della Giustizia Civile  
Francesco Mele

